



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 16/04/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2013, n. 343

Legge regionale 28 novembre 2001, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni. Ricognizione dei residui di stanziamento, delle economie vincolate, dei residui passivi perenti, dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2012.

L'Assessore al Bilancio e Ragioneria avv. Michele PELILLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della competente Alta Professionalità, dall'Ufficio Bilancio e dall'Ufficio Entrate, confermata dal Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue:

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1112 del 19 maggio 2011 di modifica parziale della deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 21/01/2008 ed il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 675 del 17 giugno 2011 relativi al nuovo assetto organizzativo delle strutture regionali;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 126 del 14 febbraio 2006 con la quale sono state diramate direttive alle strutture regionali per l'espletamento delle attività riservate al Settore Ragioneria e per la regolamentazione delle fasi procedurali di entrata e di spesa;

VISTA la legge di contabilità regionale 16 novembre 2001, n. 28 e le modifiche introdotte dalla leggi regionali 3 aprile 2008, n. 4 e 13 novembre 2008, n. 32

CONSIDERATO CHE:

Il comma 3 dell'articolo 93 della L.R. 28 novembre 2001, n. 28 così recita: "Le somme di cui al comma 1, limitatamente a quelle iscritte nel bilancio autonomo e con esclusione di quelle derivanti da risorse con vincolo di destinazione, comprese le quote di cofinanziamento regionale, sono conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale".

Il comma 5 dell'articolo 93 della L.R. 28 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni prescrive che "le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale e quelle destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale derivanti dalle deliberazioni CIPE di riparto del fondo sanitario nazionale di parte corrente non impegnate entro il termine dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il nono esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione. Sono altresì conservate tra i residui di stanziamento le somme affluite su capitoli di entrata del bilancio autonomo regionale e destinate a finanziare i capitoli di spesa a essi collegati".

Il successivo comma 6 della medesima legge prescrive che "tutte le somme derivanti da assegnazioni

con vincolo di destinazione da parte dello Stato e della UE possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il nono esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione. Decorso tale periodo le somme non impegnate costituiscono economie di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. Le stesse somme, in sede di approvazione della legge di assestamento di bilancio, sono reiscritte alla competenza dell'esercizio in apposito fondo delle economie vincolate da reiscrivere".

La legge regionale n. 17/2005 - art. 4 comma 1, lett. i e j, al fine di rimuovere gli impedimenti normativi che ostacolavano la utilizzazione delle risorse finanziarie e di snellire le procedure per l'adozione dei correlati provvedimenti dirigenziali, ha opportunamente modificato il comma 6 bis dell'art. 93 della L.R. n. 28/2001 ed ha aggiunto un comma 6 ter che così recitano:

"6 bis. Dal fondo di cui al comma 6 sono prelevate, con atto dirigenziale del competente Settore e sulla base dell'atto ricognitivo di cui al successivo art. 94, le somme che si ritiene di utilizzare e di impegnare entro il termine dell'esercizio, mediante assegnazione agli originari capitoli di spesa per le medesime finalità, ovvero a capitoli di nuova istituzione per l'eventuale restituzione agli enti assegnatari";

"6 ter. Ad adozione del provvedimento ricognitivo di cui al successivo articolo 94, il Settore di spesa, con atto dirigenziale, può disporre il disimpegno e/o la dichiarazione di insussistenza di un residuo passivo connesso a risorse vincolate e la conseguente utilizzazione nel rispetto delle originarie finalità e secondo i criteri di cui al precedente comma 6/bis".

L'articolo 94 della L.R. n. 28/2001 prescrive che la Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della rilevazione effettuata dal Settore Ragioneria, deve procedere alla ricognizione dei residui e che l'accertamento definitivo delle somme conservate a residui passivi è effettuato con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.

L'articolo 95 della legge di contabilità regionale, infine, nel disciplinare l'istituto della perenzione amministrativa dei residui passivi, statuisce che alla ricognizione annuale dei residui passivi perenti si provvede con il medesimo provvedimento di cui all'art. 94, comma 1.

Gli articoli 93, 94 e 95 della L.R. n. 28/2001 disciplinano anche la formazione dei residui passivi, accertamento delle somme da iscrivere come residuo per la parte riferibile alla competenza dell'esercizio scaduto, il riaccertamento delle somme già conservate tra i residui degli esercizi precedenti e fissa i principi da osservare nell'attività di ricognizione degli stessi. Tale attività comporta l'indispensabile coinvolgimento dei Dirigenti dei Settori di gestione della spesa e richiede un'approfondita indagine che i medesimi sono tenuti ad espletare sull'effettiva esistenza dei presupposti per il mantenimento in bilancio dei residui passivi ed a comunicare i risultati alla Ragioneria regionale per la predisposizione dell'atto ricognitivo ai sensi del richiamato articolo 94.

Ne consegue la necessità ed opportunità di procedere speditamente, per le ragioni innanzi esposte, alla ricognizione dei residui di stanziamento, delle economie vincolate, dei residui passivi perenti, dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2012;

Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta copertura finanziaria in quanto consiste nella ricognizione dei residui di stanziamento, delle economie vincolate, dei residui passivi perenti, dei residui attivi e passivi formati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012.

Si dà atto che il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 7/97.

L'Assessore al Bilancio e Ragioneria, avv. Michele Pelillo, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della competente Alta Professionalità, dal Dirigente dell'Ufficio Bilancio, dal Dirigente dell'Ufficio Entrate e dal Dirigente responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di accertare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 della legge di contabilità regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni i residui di stanziamento, delle economie vincolate, dei residui passivi perenti, dei residui attivi e passivi formati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 come dettagliatamente riportati nei seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, per gli importi complessivi a fianco indicati:

- Allegato "A" - Residui passivi di stanziamento della competenza 2012: € 3.903.304.893,48;
- Allegato "B" - Residui passivi di stanziamento formazione periodo 2005-2011: € 1.565.049.604,10;
- Allegato "C" - Economie vincolate da residui passivi di stanziamento formatesi al 31 dicembre 2012 € 26.873.892,28;
- Allegato "CI" - Economie vincolate da residui passivi di stanziamento da riscrivere al 31 dicembre 2012 € 283.151.182,69;
- Allegato "D" - Economie vincolate da residui passivi propri formatesi al 31 dicembre 2012: € 198.531.046,53;
- Allegato "DI" - Economie vincolate da residui passivi propri da riscrivere al 31 dicembre 2012: € 556.526.381,95;
- Allegato "E" - Residui passivi perenti ai fini amministrativi -risorse autonome, eliminate dal conto del bilancio, alla chiusura dell'esercizio 2012: € 71.702.621,09;
- Allegato "F" - Residui Passivi della competenza 2012: € 3.142.440.839,73;
- Allegato "G" - Residui Passivi esercizi 2011 e precedenti: € 7.784.976.077,73;
- Allegato "H" - Residui Attivi eliminati per insussistenza: € 55.762.276,45;
- Allegato "I" - Residui Attivi al 31/12/2012: € 15.418.910.073,15;
- Allegato "L" - Riepilogo Residui Attivi per Categoria

2. di dare atto che l'accertamento definitivo delle somme da riportare a residui sarà effettuato con la legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola